

«Spett» «acliente» «cliente2»
«indirizzo_sede»
«CAP» «città» («PV»)

trasmissione a mezzo «aaa»

Circolare n. 11/2008
Manovra di agosto in tema di
Iva detraibile sulle spese di prestazioni alberghiere e
somministrazioni alimenti e bevande

Milano, 29 agosto 2008

«persona»,

La manovra estiva ha disposto che dal prossimo **1° settembre** sarà **interamente detraibile l'Iva sui servizi alberghieri e di ristorazione** abrogando la norma che ne permetteva la detrazione solo se correlate alla partecipazioni a convegni e congressi o per prestazioni in mense aziendali e assimilate.

**IVA detraibile su prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande
se la fattura è emessa dal 1° settembre 2008**

L'Iva diventa detraibile dal 1° settembre per vitto e alloggio **inerente** all'attività professionale o imprenditoriale (era aperta procedura di infrazione avanti la Corte di Giustizia UE e così il Governo è dovuto intervenire)

Albergo e ristorante del **professionista** o dell'**imprenditore individuale** in trasferta di lavoro diventano così detraibile (naturalmente serve fattura).

Ristorante e altri pubblici esercizi **nel comune di residenza** sembrerebbero **non** integrare trasferta e quindi la detraibilità dell'IVA (ratio legis). Potrebbero forse essere detraibili sempre che si tratti di un pasto del professionista o dell'imprenditore (con fattura), mentre personalmente ho qualche dubbio per quanto riguarda le cene o pranzi di lavoro (rappresentanza tipicamente), anche se ad oggi manca alcun riferimento certo (la legge è stata pubblicata il **21 agosto** scorso).

Per le **imprese collettive** (società di persone e di capitali), la questione diventa un poco complessa, giacché spese alberghiere e di vitto sono tipicamente sostenute a favore dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori. Identici problemi comunque anche per imprenditori individuali e professionisti con personale dipendente in trasferta.

Al fine di assolvere correttamente ai nuovi obblighi, l'azienda deve mettere a punto una serie di modifiche ai processi gestionali interni per una corretta contabilizzazione dei costi del personale.

A loro volta, invece, i dipendenti dovranno farsi rilasciare **fattura** per tutti i servizi acquistati e gli operatori saranno obbligati a dotarsi degli strumenti necessari ad emettere fattura.

La misura è stata prevista dal DL n° 112/2008 - convertito dalla legge n. 133/2008 - che nel modificare le disposizioni fiscali ai fini Iva è intervenuto anche nel settore delle imposte dirette, con effetti decorrenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La novità consiste nella possibilità di **dedurre il 75%** delle **spese alberghiere e di ristorazione**, con esclusione delle spese di cui all'articolo 95, comma 3, del Tuir sostenute per il vitto e l'alloggio dei **lavoratori dipendenti** e titolari di **collaborazioni coordinate e continuative** in relazione a trasferte fuori dal territorio comunale.

Tra i dubbi ad oggi irrisolti appunto quello riguardante pranzi e cene di rappresentanza (sono spese di somministrazione e quindi con Iva detraibile dal 1° settembre o restano spese di rappresentanza con Iva indetraibile?).



Per quanto riguarda i **professionisti**, invece, è stato riformulato l'articolo 54 del Tuir, che mantiene il limite globale del **2% dei compensi** percepiti nel periodo d'imposta quale tetto al riconoscimento dei costi, riducendone a monte la deducibilità al 75% dell'ammontare.

La novità, pienamente operativa dal prossimo lunedì, richiede una gestione integrata dei rimborsi spese dei dipendenti per ovviare a tutte quelle problematiche contabili che la nuova norma potrebbe far sorgere

IVA detraibile per le trasferte del dipendente o collaboratore, se c'è fattura, se la fattura è emessa dal 1° settembre 2008, se c'è indicazione del nominativo del dipendente/collaboratore in fattura

Da lunedì 1° settembre le fatture per

- Spese alberghiere
- Ristorazione

per **trasferte di lavoro** di lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati hanno IVA interamente detraibile.

Attenzione ad alcune problematiche, che richiedono un nuovo impegno:

- Il dipendente deve chiedere **fattura intestata alla società/datore di lavoro**, con **indicazione del proprio nominativo come diretto fruitore** del servizio (ad esempio fattura albergo intestata a società srl, n* tre pernotti a favore di nome e cognome fruitore servizio)
- La fattura potrà essere saldata con carta di credito aziendale, o con somma anticipata dal dipendente e ristornata a piè lista – occorrerà però, per permettere la detrazione dell'Iva, che la nota spese sia sdoppiata tra documenti non Iva (biglietti, scontrini, giustificativi taxi) e documenti con Iva esposta e intestazione come sopra (ovvero una doppia gestione dei documenti e una doppia registrazione contabile)
- Se la fattura contiene più coperti (ad esempio un dipendente in trasferta che porta con sé il cliente o fornitore) la gestione Iva è doppia – 1. quota riferibile al dipendente indicato come fruitore del servizio con Iva detraibile 2. quota riferibile al cliente/fornitore con Iva forse indetraibile e voce di costo presumibilmente spesa di rappresentanza (deducibilità per 1/3 ripartita su 5 esercizi)

Deducibilità del costo delle spese alberghiere e di vitto differenziate a seconda se riferite a trasferte dei dipendenti e collaboratori o al titolare (professionista/imprenditore) – differenziazione in vigore dal 1° gennaio 2009

A fronte della detraibilità IVA (imposta dalla Corte di Giustizia Europea, unico soggetto al quale va mostrata riconoscenza) il Legislatore è corso ai ripari, riducendo la deduzione ai fini delle imposte dirette.

Le spese di trasferta (ricordo **trasferte di lavoro** per vitto, alloggio e trasporto fuori dal comune sede di lavoro per i dipendenti e i collaboratori con sede fissa o fuori del comune di residenza per i collaboratore senza sede fissa) richiedono una suddivisione tra vitto e alloggio dei dipendenti e collaboratori da quelle del titolare (professionista o imprenditore individuale):

- Vitto e alloggio (dipendenti e collaboratori in trasferta) deduzione al **100%** della spesa nei limiti di € 180,76 per giorno di trasferta in Italia (limite € 258,23 per trasferte estere)
- Vitto e alloggio (direttamente del professionista o imprenditore individuale) deduzione al **75%** della spesa

Di qui la necessità che le note spese e i documenti connessi alle trasferte permettano in sede di imputazione contabile:

- Separare le spese documentate con fattura (e indicazione del fruitore) per trasferte dipendenti e collaboratori dagli altri giustificativi in nota spese
- Segnalare se nelle fatture vitto e alloggio sono anche solo in parte usufruite da soggetti diversi (clienti e fornitori) giacchè dovranno presumibilmente essere considerate spese di rappresentanza e non spese di trasferta



- Segnalare all'addetto/addetta alla imputazione contabile cosa e quanto si riferisce al dipendente, al collaboratore o a soggetti terzi

Professionisti

Per i professionisti le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente per l'attività svolta in comune diverso da quello di residenza vengono ad avere

1. dal 1° settembre 2008 detraibilità Iva piena (sempre con l'attenzione che siano fruite in occasione di trasferte di lavoro e con la precisazione che il pranzo offerto ad un cliente in occasione di una trasferta obbliga a distinguere tra pasto del professionista con Iva detraibile e pasto del cliente con Iva probabilmente indetraibile)
2. dal 1° gennaio 2009 deducibilità Irpef limitata al **75%** delle spese e comunque entro il tetto del 2% dei compensi (oggi esiste solo il secondo limite) (sempre con l'attenzione che siano fruite in occasione di trasferte di lavoro e con la precisazione che il pranzo offerto ad un cliente in occasione di una trasferta obbliga a distinguere tra pasto del professionista deducibile al 75% nei limiti del 2% dei compensi e pasto del cliente da considerare presumibilmente spesa di rappresentanza deducibile nei limiti dell'1% dei compensi)
3. problemi particolari (non esposti di seguito) per le spese di trasferta del professionista pagate direttamente dal committente (che evitano di applicare il limite del 2%)

Tutti in attesa della circolare dell'Agenzia delle entrate

Come sempre, le norme vengono modificate di corsa, dando con una mano e prendendo con l'altra (Iva detraibile ma costo deducibile ridotto al 75%).

Come sempre, le norme vengono modificate con urgenza e senza coordinamento con alte leggi.

Mi scuso quindi delle imprecisioni e dei dubbi non risolti (il "*presumibilmente*" spesso usato), ma la legge è stata pubblicata il 21 agosto e ad oggi ci sono solo scarni articoli della stampa quotidiana e mancano approfondimenti e commenti ufficiali.

Si attende una circolare dell'Agenzia delle entrate che esprima un parere sui molti punti oscuri che le modifiche ferragostane hanno portato

Consiglio comunque di richiedere fattura da subito per ogni prestazione alberghiera o di ristorazione, con indicazione del soggetto che fruisce del servizio e soprattutto di darne notizia al personale dipendente.

Seguirà prossima circolare per approfondimenti

Al piacere mio e della mia collaboratrice «tutor» di assisterLa al meglio nelle problematiche contabili, fiscali e amministrative, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Gorgoglione

